

2.° Nel caso che i Veneziani occupassero od occupar volessero alcuna terra di ragione dell'impero (greco) e i Genovesi accorressero alla difesa di essa, non avrebbe ad intendersi per questo violata la presente pace ;

3.° Sorgendo guerra tra i Genovesi e i Pisani, i Veneziani non potranno navigare oltre Genova, cioè nè a Pisa, nè in Corsica, nè in Sardegna, nè in altro luogo tra Nizza e Civitavecchia. Egualmente facendosi guerra qualunque entro il mare Adriatico, non potranno i Genovesi navigare altro che a Venezia ;

4.° Il padrone o capitano di qualunque naviglio giurerà prima di sua partenza, se veneziano, di non offendere i Genovesi, e, se genovese, di non offendere i Veneziani ;

5.° Le due potenze contraenti dovranno al più presto, di buona fede e senza fraude far sì che i mallevadori della presente pace ne assumano la guarentigia verso il Comune, pel quale si sono impegnati, promettendo di osservare e di far osservare tutt'i patti sopra scritti ;

6.° I Comuni di Venezia, Padova, Verona dall'una parte, e Genova, Asti, Tortona dall'altra, si daranno reciproca malleveria, e mancandovi, il vicario Visconti dovrà assegnare un termine a darla e vi costringerà i renitenti ;

7.° I Comuni suddetti s'impegnano all'osservanza di tutto quanto sta scritto nel presente trattato, che faranno ratificare dai rispettivi Consigli, sotto pena, mancando, di quarantamila marche d'argento, a pagarsi dalla parte colpevole a quella verso cui avesse mancato, con inoltre tutte le spese cagionate ;

8.° Le pretensioni e i crediti di qualunque Genovese o Veneziano dovranno essere definiti entro il termine di quaranta giorni nel rispettivo luogo, non ostante qualunque statuto contrario.

Fu dunque questa pace onorevolissima ad ambedue le